Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 26 febbraio 1983 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

E' in corso di aggiornamento lo schedario dei rinnovi degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale per l'anno 1983.

Poiché senza ulteriore avviso verrà sospeso l'invio della Gazzetta Ufficiale ai non paganti, si invitano gli interessati a far pervenire al più presto possibile i canoni 1983 così come precisati quotidianamente nella Gazzetta Ufficiale nonché l'eventuale conguaglio a saldo abbonamento 1982.

Attenzione: per i versamenti servirsi esclusivamente dei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente e già inviati.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (SPECIALITÀ MEDICINALI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 56 DEL 26 FEBBRAIO 1983:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco n. 219 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte nel 2° semestre 1982.

(1005)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1982, n. **1111.**

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 11, concernente il corso di laurea in scienze politiche, è modificato come segue:

nell'elenco delle discipline obbligatorie del biennio specialistico per l'indirizzo politico-amministrativo è aggiunto l'insegnamento di « economia politica (corso superiore) » ed è depennato l'insegnamento di « diritto internazionale »;

nell'elenco delle discipline obbligatorie del biennio specialistico per l'indirizzo politico-economico è aggiunto l'insegnamento di « organizzazione internazionale » ed e depennato l'insegnamento di «diritto internazionale»;

nell'elenco delle discipline obbligatorie del biennio specialistico per l'indirizzo politico internazionale è aggiunto l'insegnamento di « economia politica (corso superiore) »;

nell'elenco delle discipline obbligatorie del biennio specialistico per l'indirizzo politico-sociale è aggiunto l'insegnamento di « economia politica (corso superiore) » ed è depennato l'insegnamento di « politica del lavoro e legislazione sociale »;

nell'elenco degli insegnamenti complementari sono inserite le seguenti discipline:

diritto internazionale;
politica del lavoro e legislazione sociale;
teoria dell'impresa e della società industriale;
economia delle materie prime.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1983
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 172

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1982, n. **1112.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 51, relativo all'elenco degli insegnamenti del corso di laurea in medicina e chirurgia, l'insegnamente complementare di « chirurgia pediatrica » muta la denominazione in quella di « clinica chirurgica pediatrica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1983
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 173

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1982, n. **1113.**

Modificazioni allo statuto dell'Università commerciale « L. Bocconi » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università commerciale « L. Bocconi » di Milano, approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università commerciale « L. Bocconi » di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Lo statuto dell'Università commerciale « L. Bocconi » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 7 - i commi secondo e terzo, concernenti rispettivamente l'organico dei professori ordinari e straordinari e l'organico dei professori associati, sono soppressi e sostituiti come segue:

Il ruolo organico dei professori della prima fascia è costituita da trentasette posti.

Il ruolo organico dei professori della seconda fascia è costituito da cinquanta posti.

Art. 11 - il comma primo, concernente l'organico dei ricercatori universitari è soppresso e sostituito come segue:

Il ruolo organico dei ricercatori universitari è costituito da cinquanta posti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1983
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 170

LEGGE 18 febbraio 1983, n. **50.**

Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, riguardante l'Istituto per il credito sportivo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) dal fondo di dotazione conferito secondo le quote versate dai sottoindicati partecipanti:

Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ente fondatore;
Banca nazionale del lavoro, ente fondatore;
Cassa depositi e prestiti;
Consorzio di credito per le opere pubbliche;
Istituto nazionale delle assicurazioni;
Monte dei Paschi di Siena;
Istituto bancario S. Paolo di Torino;
Banco di Napoli;
Banco di Sicilia;
Banco di Sardegna;

b) da un fondo di garanzia di lire 2.500 milioni conferito dal CONI;

c) dalla riserva ordinaria di cui all'articolo 13;

d) da eventuali riserve straordinarie.

Il fondo di dotazione dell'Istituto può essere aumentato con versamenti di quote non inferiori a lire 2 miliardi conferite anche da altri partecipanti.

Tanto i nuovi conferimenti quanto i trasferimenti delle quote già conferite devono essere approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Costituisce altresì elemento patrimoniale dell'Istituto il versamento da parte del CONI dell'aliquota del 3 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 ».

Art. 2.

L'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — L'Istituto esercita, sotto forma di mutui a medio e lungo termine, il credito a favore di enti pubblici locali e di altri enti pubblici che, in base a progetti approvati secondo le norme previste per le opere finanziate dalla Cassa depositi e prestiti, sentito il parere tecnico del CONI, intendano costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché acquistare immobili da destinare ad attività sportive.

Il credito viene esercitato altresì, nella forma, con le modalità e per le finalità di cui al precedente comma, a favore di:

federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI;

società ed associazioni sportive, aventi personalità giuridica e riconosciute dal CONI;

enti di promozione sportiva, aventi personalità giuridica e riconosciuti dal CONI;

società e associazioni sportive affiliate ai predetti enti di promozione sportiva, costituite senza fine di lucro, aventi personalità giuridica,

nonché a favore di ogni altro ente morale che persegua, in conformità della normativa che lo concerne e sia pure indirettamente, finalità ricreative e sportive senza fini di lucro.

I mutui saranno garantiti con delegazioni di pagamento a valere sul gettito dei tributi e delle compartecipazioni a tributi erariali.

L'Istituto potrà concedere mutui anche con l'acquisizione di ogni altra garanzia reale, mobiliare e immobiliare, personale e fideiussoria da stabilirsi caso per caso dal consiglio di amministrazione, ovvero di garanzie sia dirette sia sussidiarie sotto forme di fideiussione previste da leggi regionali o offerte da ente locale o pubblico, purché gli impegni trovino la necessaria copertura in una regolare iscrizione in bilancio ai sensi delle norme sulla contabilità pubblica.

Nella concessione dei mutui di cui al secondo comma del presente articolo, sarà data la preferenza alle richieste assistite da contributi in annualità o in conto interessi concessi dallo Stato, dalle regioni o da altri enti o istituti pubblici.

Nei confronti di quei mutuatari che non assicurassero la diligente manutenzione delle opere finanziate o che non mantenessero la destinazione dell'impianto ad uso sportivo, l'Istituto può revocare a suo insindacabile giudizio il mutuo concesso.

Gli onorari notarili riguardanti gli atti e i contratti relativi ai mutui di cui al presente articolo sono ridotti della metà ».

Art. 3.

L'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, già modificato con la legge 29 dicembre 1966, n. 1277, e con la legge 10 maggio 1973, n. 278, è sostituito dal seguente:

« Art. 4. — L'Istituto provvede alla concessione del credito:

a) con i mezzi patrimoniali disponibili di cui all'articolo 2;

b) con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti;

c) con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a 30 volte l'ammontare del patrimonio formato ai sensi dell'articolo 2. Raggiunto il limite suddetto l'Istituto può chiedere ulteriori aumenti del limite fino a 50 volte l'ammontare del patrimonio determinato come sopra, da autorizzarsi con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ».

Art. 4.

L'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dal seguente:

« Art. 5. — L'Istituto può concedere contributi agli interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito per le finalità della presente legge, con le disponibilità di un fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte del CONI dell'aliquota dell'1 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonché con l'importo dei premi dei concorsi medesimi colpiti da decadenza.

Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi di cui al primo comma del presente articolo la relativa rata di ammortamento verrà ridotta di un ammontare pari all'importo annuale del contributo concesso.

La concessione del contributo agli interessi può essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi controlli, nelle condizioni previste dal contratto di concessione del finanziamento ».

Art. 5.

L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dal seguente:

« Art. 6. — Tanto i mutui di cui all'articolo 3 quanto i contributi di cui all'articolo 5 saranno concessi, con preferenza, agli enti mutuatari siti nelle zone depresse carenti di impianti sportivi.

Ai fini della presente legge s'intendono depresse le zone nelle quali è autorizzata ad operare la Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), istituita con legge 10 agosto 1950, n. 646, nonché, per le rimanenti regioni d'Italia, i comuni ubicati in zone riconosciute depresse per disposizione di leggi statali o regionali.

Per il finanziamento di impianti sportivi di base sarà destinata annualmente una quota di mezzi disponibili che nel suo ammontare non sia inferiore all'importo del versamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 ».

Art. 6.

L'articolo 7 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dal seguente:

« Art. 7. — Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il comitato esecutivo;

d) il collegio dei sindaci;

e) il direttore generale ».

Art. 7.

L'articolo 8 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dal seguente:

« Art. 8. — Il consiglio di amministrazione dell'Istituto, al quale spettano i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, è composto:

dal presidente;

da tre membri designati, rispettivamente, dal Ministro del turismo e dello spettacolo, dal Ministro del tesoro e dal Ministro delle finanze;

da tre membri designati dalla giunta esecutiva del CONI;

da due membri designati dalla Banca nazionale del lavoro;

da un membro designato da ciascun altro partecipante purché la sua quota di partecipazione non sia inferiore a lire 2 miliardi.

Qualora vi siano partecipanti che abbiano singolarmente conferito quote inferiori al suddetto importo, essi avranno diritto a designare un loro rappresentante comune in seno al consiglio per ogni due miliardi di lire di quota complessive di partecipazione.

Il presidente del consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il CONI ed il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

I consiglieri sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro.

Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal consigliere designato dal Ministro del tesoro e da tre consiglieri di amministrazione dei quali uno scelto tra i tre consiglieri nominati su designazione della giunta esecutiva del CONI e gli altri due scelti tra gli altri membri componenti il consiglio. I predetti tre membri sono nominati dal consiglio di amministrazione, durano in carico un anno e sono rieleggibili.

Il comitato esecutivo delibera sulle operazioni di mutuo e sulla concessione dei contributi agli interessi, entro i limiti di competenza stabiliti dal consiglio di amministrazione. Delibera, altresì, in via di urgenza anche provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica di esso, nonché su altri affari demandatigli dal consiglio stesso.

Il direttore generale ha la responsabilità del funzionamento dell'Istituto e interviene, con voto consultivo, alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo ».

Art. 8.

L'articolo 9 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dal seguente:

« Art. 9. — Il collegio sindacale dell'Istituto è composto di cinque membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, designati rispettivamente:

uno effettivo ed uno supplente, dal Ministro del tesoro;

uno effettivo ed uno supplente, dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

uno effettivo, dal Ministro delle finanze;

uno effettivo, dalla Banca nazionale del lavoro;

uno effettivo dal Comitato olimpico nazionale italiano.

Il collegio sindacale è presieduto dal sindaco effettivo designato dal Ministro del tesoro.

I sindaci durano in carica quattro anni ed esercitano le loro funzioni secondo le norme del codice civile ».

Art. 9.

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo provvederà ad adeguare l'ordinamento dell'Istituto, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, alle norme della presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 10.

Sui concorsi pronostici il cui esercizio è riservato al CONI, l'imposta unica, di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni, è dovuta nell'aliquota fissa del 24,80 per cento.

Alla copertura delle minori entrate derivanti all'erario ed al CONI dalle precedenti disposizioni si provvede mediante incremento del prezzo delle poste di gioco da determinare, ai sensi della legge 8 giugno 1962, n. 587, entro la data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1983

PERTINI

FANFANI — SIGNORELLO — GORIA — FORTE

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 22 febbraio 1983, n. 51.

Integrazione alla legge 10 luglio 1960, n. 735, concernente il riconoscimento del servizio prestato dai medici italiani negli ospedali all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 10 luglio 1960, n. 735, è sostituito dal seguente:

« Il riconoscimento del servizio è disposto con provvedimento del Ministro della sanità, a seguito di domanda presentata dall'interessato, insieme con i seguenti documenti, vistati per conferma dalla competente autorità consolare:

1) attestato dell'autorità sanitaria del Paese estero, dal quale risultino la natura e le finalità dell'ente o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio. Nel caso che l'autorità sanitaria del Paese estero non rilasci l'attestato dal quale risultino la natura e le

finalità dell'ente o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio, lo stesso può essere rilasciato anche dagli organi consolari italiani se trattasi di istituto sanitario avente finalità di assistenza a favore di comunità italiane;

2) dichiarazione dell'ente o istituto estero predetto dalla quale risultino la qualità e la durata del servizio stesso ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 1983

PERTINI

FANFANI — ALTISSIMO — COLOMBO — ROGNONI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 22 febbraio 1983, n. **52**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, concernente regime fiscale degli apparecchi di accensione, variazione delle relative aliquote di imposta di fabbricazione, disposizioni sulla reggenza degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e modifiche delle sanzioni per le violazioni al divieto di pubblicità ai prodotti da fumo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, concernente regime fiscale degli apparecchi di accensione, variazione delle relative aliquote d'imposta di fabbricazione, disposizioni sulla reggenza degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e modifiche delle sanzioni per le violazioni al divieto di pubblicità ai prodotti da fumo, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 *è sostituito dal seguente*:

« Le aliquote dell'imposta di fabbricazione per gli apparecchi di accensione e per le relative parti e pezzi di ricambio principali sono stabilite come segue:

a) per ogni accendisigari per autoveicolo . . . . L. 15.000

b) per ogni apparecchio di accensione non riutilizzabile dopo l'esaurimento del combustibile immessovi all'atto della fabbricazione . . . . » 900

c) per ogni apparecchio di accensione in oro o platino . . . . L. 40.000

d) per ogni apparecchio di accensione in metalli preziosi ovvero con ornamentazione o rivestimento in metalli preziosi » 22.000

e) per ogni altro apparecchio di accensione non compreso nelle categorie di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) » 3.500

f) per ogni parte o pezzo di ricambio principale di apparecchi di accensione » 250

g) per ogni accendigas per uso domestico idoneo a produrre scintilla nonchè per ogni accendigas incorporato in fornelli a gas portatili per uso di campeggio . . » 1.000

h) per ogni altro accendigas per uso domestico, ivi compresi quelli che producono fiamma . . . . » 3.500

i) per ogni accendigas per uso domestico comunque incorporato od annesso a fornelli e forni a gas per uso di cucina . . » 5.000

l) per ogni parte o pezzo di ricambio principale di accendigas per uso domestico di cui alla precedente lettera *h*) . . . . » 250 ».

All'articolo 2:

nel primo comma le parole: « lettera *i*) » *sono sostituite dalle seguenti*: « lettera *l*) »;

nel secondo comma le parole: « lettera *g*) » *sono sostituite dalle seguenti*: « lettera *h*) ».

All'articolo 3:

nel secondo comma le parole: « non oltre trenta giorni da tale notificazione » *sono sostituite dalle seguenti*: « sulla base dei prodotti venduti, entro 90 giorni dalla emissione della fattura e comunque non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

nel quarto comma sono soppresse le parole: « di trenta giorni ».

All'articolo 4, *dopo le parole*: « Gazzetta Ufficiale » *sono aggiunte le seguenti*: « entro trenta giorni », *e le parole*: « lettere *c*), *g*) ed *i*) » *sono sostituite dalle seguenti*: « lettere *c*), *d*), *h*) ed *l*) ».

All'articolo 5 *la parola*: « quintuplicate » *è sostituita dalla seguente*: « quadruplicate ».

All'articolo 6:

nel primo comma la parola: « quintuplicati » *è sostituita dalla seguente*: « quadruplicati »;

nel secondo comma la parola: « quintuplicati » *è sostituita dalla seguente*: « quadruplicati ».

Dopo l'articolo 6 *è aggiunto il seguente articolo*:

« Art. 6-*bis*. — Il Ministro delle finanze è autorizzato ad adeguare, con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per l'applicazione ed il pagamento della imposta di fabbricazione sui prodotti di cui all'articolo 1 ed a prevedere in particolare una dilazione non inferiore a 60 giorni e non superiore a 120 giorni per il pagamento dell'imposta ».

Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

« Art. 9-*bis*. — L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 10 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

" Il pagamento è effettuato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con vaglia cambiario della Banca d'Italia da inviare al domicilio del vincitore " ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 1983

PERTINI

FANFANI — FORTE

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Avviso di rettifica alla legge 10 luglio 1982, n. 566: « Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Nuova Zelanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmati a Roma il 6 dicembre 1979 ». (Legge pubblicata nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 224 del 16 agosto 1982).

Nella legge citata in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 13, paragrafo 4, della convenzione, dove è scritto: « I redditi *e* gli utili ... » leggasi: « I redditi *o* gli utili ... »;

all'art. 17, paragrafo 2, della stessa convenzione, dove è scritto: « ... in tale qualità attribuito ... » leggasi: « ... in tale qualità *è* attribuito ... ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 febbraio 1983.

Assoggettamento della S.r.l. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Napoli, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 11 gennaio 1983 con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Napoli, con sede in Milano, via Lanzone n. 4, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T. di Milano ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 13 dicembre 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi F.I.T., con sede in Milano, via Lanzone n. 4, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Giancamillo Naggi;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.r.l. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Napoli, quale società collegata con la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi F.I.T., autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi F.I.T.;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Napoli, con sede in Milano, via Lanzone n. 4, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi F.I.T., secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Giancamillo Naggi, nato a Robecchetto (Milano) il 21 luglio 1941.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Sole-24 Ore, Il Corriere della Sera.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(1254)

DECRETO 21 febbraio 1983.

Assoggettamento della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Torino, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 25 gennaio 1983 con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Torino, con sede in Milano, via Lanzone, n. 4, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T. di Milano ai sensi dello art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 13 dicembre 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., con sede in Milano, via Lanzone n. 4, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Giancamillo Naggi;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Torino, quale società collegata con la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Torino, con sede in Milano, via Lanzone, n. 4, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Giancamillo Naggi, nato a Robecchetto (Milano) il 21 luglio 1941.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Sole-24 Ore, Il Corriere della Sera.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

1255)

DECRETO 21 febbraio 1983.

Assoggettamento della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Genova, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 11 gennaio 1983 con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Genova, con sede in Milano, via Lanzone, n. 4, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T. di Milano ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 13 dicembre 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., con sede in Milano, via Lanzone, n. 4, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio di impresa ed è nominato commissario il dott. Giancamillo Naggi;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Genova, quale società collegata con la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Genova, con sede in Milano, via Lanzone, n. 4, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Fab-

brica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Giancamillo Naggi, nato a Robecchetto (Milano) il 21 luglio 1941.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Sole-24 Ore, Il Corriere della Sera.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(1253)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 gennaio 1983.

Modificazione all'elenco degli ufficiali della Guardia di finanza autorizzati, per l'anno 1982, ad accedere presso le aziende ed istituti di credito e l'amministrazione postale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463;

Visti gli articoli 33, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 52, ultimo comma e 63, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati dagli articoli 2, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463;

Visto l'art. 51-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come aggiunto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463;

Ritenuta la necessità di approvare, per l'anno 1982, l'elenco degli ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano i quali possono essere autorizzati ad accedere nei casi previsti dai predetti articoli 35 e 51-*bis* presso le aziende e istituti di credito e l'amministrazione postale allo scopo di compiere le rilevazioni dirette di cui agli articoli 33, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 52, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'elenco approvato con decreto del Ministro delle finanze in data 14 ottobre 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 318 del 18 novembre 1982, in relazione alla circostanza che taluni ufficiali non sono in condizioni di esercitare le predette funzioni;

Decreta:

Dall'elenco allegato *A* al decreto del Ministro delle finanze datato 14 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 318 del 18 novembre 1982, sono stralciati i seguenti nominativi di ufficiali:

ten. col. Battistella Gianfranco;
ten. col. Bucceri Antonio;
ten. col. Ciccone Gian Pietro;
ten. col. Coppola Giuseppe;
ten. col. Coppola Luigi;
ten. col. Di Michele Sestilio;
ten. col. Favilli Sergio;
ten. col. Liguori Giuseppe;
ten. col. Rossi Luciano;
ten. col. Scialò Adolfo Franco;
magg. Frediani Rodolfo;
magg. Iannone Andrea;
magg. Profeta Felice;
magg. Travaglione Augusto;
cap. Antonazzo Ugo;
cap. Barbato Antonio;
cap. Bove Giuseppe;
cap. Caiazzo Beniamino;
cap. Coceani Pier Luciano;
cap. Creux Fulvio;
cap. Del Monaco Tommaso;
cap. Desiderio Lucio;
cap. Disetti Ermes;
cap. Frenguelli Sandro;
cap. Liuni Ettore;
cap. Mangiagli Raffaele Ignazio;
cap. Marzano Claudio;
cap. Naddeo Mario;
cap. Tanganelli Giorgio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1983

Il Ministro: FORTE

(1213)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 5/1983. Prezzi del cemento

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la delibera CIPE del 26 luglio 1974;

Visto il provvedimento del C.I.P. n. 2 del 21 gennaio 1982;

Considerati gli incrementi accertati nei costi operativi e totali per il settore del cemento;

Sentita la commissione centrale dei prezzi:

Delibera:

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabiliti, per tutto il territorio nazionale, i seguenti prezzi massimi dei cementi, per merce nuda e/o insaccata, resa franco stabilimento di produzione su mezzo di trasporto, con imballaggio fatturato al costo:

cemento normale «325»	L. 5.495 q.le
cemento ad alta resistenza «425» .	» 6.700 »

I comitati provinciali dei prezzi provvederanno a fissare localmente i prezzi al consumo.

Roma, addì 24 febbraio 1983

Il Ministro-Presidente delegato: PANDOLFI

(1281)

Provvedimento n. 6/1983. Prezzo del metano compresso in bombole per uso autotrazione

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 31/1982 del 31 luglio 1982;

Ritenuta la necessità di adeguare il prezzo di vendita al consumo del metano compresso in bombole per uso autotrazione per effetto del maggior costo della materia prima e dei maggiori costi di compressione e di distribuzione;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo massimo di vendita del metano compresso in bombole, con potere calorifico non inferiore a 8.500 calorie per mc per consegna al compratore è fissato in L. 610 il mc, IVA e imposta di consumo incluse.

Roma, addì 24 febbraio 1983

Il Ministro-Presidente delegato: PANDOLFI

(1282)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di onorificenze «Al merito della redenzione sociale»

Con decreti ministeriali 8 febbraio 1983 sono stati conferiti i diplomi di primo grado «Al merito della redenzione sociale», con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, alle persone sottoindicate:

dott. Ugo Sisti, magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori;

dott. Giuseppe La Greca, magistrato di Corte di appello;

prof. Aldo Madia, dirigente superiore sanitario a riposo.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1983, è stato conferito il diploma di terzo grado «Al merito della redenzione sociale», con la facoltà di fregiarsi della medaglia di bronzo, alle persone sottoindicate:

Magnini don Guido, assistente volontario, Parma;

Di Pauli Pietro, assistente volontario, Pordenone.

(1181)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agip Liquigas, con sede legale in Roma e sede amministrativa in Milano, unità nazionali.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agip Liquigas, con sede legale in Roma e sede amministrativa in Milano, unità nazionali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio 1982 al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(1236)

MINISTERO DEL TESORO

Quinta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1977/1988 e 1978/1988

Si rende noto che il giorno 9 marzo 1983, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle sei serie degli speciali certificati di credito 10% - 1977/1988 e 1978/1988 di cui al decreto-legge 31 dicembre 1976, n. 877 e decreto ministeriale 10 gennaio 1977; decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103 e decreto ministeriale 4 maggio 1977; decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977; legge 2 maggio 1976, n. 183 e decreto ministeriale 24 dicembre 1977; legge 22 dicembre 1973, n. 825 e decreto ministeriale 24 dicembre 1977; legge 7 marzo 1973, n. 69, decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977; decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977; legge 7 maggio 1973, n. 244 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977; legge 8 agosto 1977, n. 546 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977; legge 30 aprile 1969, n. 153 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977.

Il successivo giorno 10 marzo, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla quinta estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà estratta saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1983.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1263)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 37

Corso dei cambi del 22 febbraio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1383,300	1383,300	1383,35	1383,300	1383,27	1383,20	1383,200	1383,300	1383,300	1383,30
Dollaro canadese	1130,600	1130,600	1130 —	1130,600	1130 —	1130,65	1130,800	1130,600	1130,600	1130,60
Marco germanico	577,250	577,250	577,50	577,250	577,10	577,30	577,380	577,250	577,250	577,25
Fiorino olandese	522,310	522,310	522,60	522,310	522 —	522,45	522,580	522,310	522,310	522,30
Franco belga	29,306	29,306	29,3290	29,306	29,28	29,30	29,310	29,306	29,306	29,30
Franco francese	203,580	203,580	203,90	203,580	203,30	203,60	203,570	203,580	203,580	203,57
Lira sterlina	2113,400	2113,400	2114 —	2113,400	2112 —	2112,70	2112,100	2113,400	2113,400	2113,40
Lira irlandese	1913,500	1913,500	1915 —	1913,500	1913 —	—	1915,500	1913,500	1913,500	—
Corona danese	162,700	162,700	162,50	162,700	162,75	162,70	162,720	162,700	162,700	162,70
Corona norvegese	195,550	195,550	195,50	195,550	195,70	195,55	195,570	195,550	195,550	195,55
Corona svedese	187,250	187,250	187,40	187,250	187,25	187,20	187,260	187,250	187,250	187,25
Franco svizzero	692,120	692,120	692,85	692,120	692 —	692,35	692,570	692,120	692,120	692,10
Scellino austriaco	82,130	82,130	82,20	82,130	82 —	81,10	82,180	82,130	82,130	82,13
Escudo portoghese	14,950	14,950	15,15	14,950	15 —	14,95	15 —	14,950	14,950	14,95
Peseta spagnola	10,706	10,706	10,71	10,706	10,70	10,65	10,708	10,706	10,706	10,70
Yen giapponese	5,947	5,947	5,96	5,947	5,93	5,93	5,948	5,947	5,947	5,94
E.C.U.	1318,740	1318,740	—	1318,740	—	—	1318,740	1318,740	1318,740	—

Media dei titoli del 22 febbraio 1983

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	40,350
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83 .	95,300
» 5,50% » » 1969-84 .	89,150
» 6% » » 1970-85 .	86,150
» 6% » » 1971-86 .	79,700
» 6% » » 1972-87 .	72,925
» 9% » » 1975-90 .	75,350
» 9% » » 1976-91 .	72,225
» 10% » » 1977-92 .	74,275
» 12% (Beni Esteri 1980) .	71,850
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	65,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	89,400
» » » 1-8-1982/84 19% .	99,950
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,275
» » » » 1- 9-1981/83 .	99,875
» » » » 1-10-1981/83 .	100,025
» » » » 1-11-1981/83 .	99,350
» » » » 1-12-1981/83 .	99,700
» » » » 1- 3-1981/84 .	98,875
» » » » 1- 4-1981/84 .	98,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1981/84 . .	97,600
» » » » 1- 1-1982/84 .	99,400
» » » » 1- 3-1982/84 . .	98,675
» » » » 1- 5-1982/84 .	97,875
» » » » 1- 6-1982/84 .	97,325
» » » » 1- 7-1982/84 .	97,425
» » » » 1- 1-1982/86 .	98,050
» » » » 1- 3-1982/86 .	98,150
» » » » 1- 5-1982/86 .	98,050
» » » » 1- 6-1982/86 .	97,625
» » » » 1- 7-1982/86.	97,625
Buoni Tesoro Pol. 18% 1- 7-1983 .	100,100
» » » 12% 1-10-1983 .	96,300
» » » 12% 1- 1-1984 .	95 —
» » » 12% 1- 4-1984 .	94,075
» » » 18% 1- 4-1984 .	99,750
» » » 12% 1-10-1984 .	90,875
» » Nov. 12% 1-10-1987 .	82,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14%	101,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 febbraio 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1383,250
Dollaro canadese	1130,700
Marco germanico	577,315
Fiorino olandese	522,445
Franco belga	29,308
Franco francese	203,575
Lira sterlina	2112,750
Lira irlandese	1914,500
Corona danese	162,710
Corona norvegese	195,560
Corona svedese	187,255
Franco svizzero	692,345
Scellino austriaco	82,155
Escudo portoghese	14,975
Peseta spagnola	10,707
Yen giapponese	5,947
E.C.U. . .	1318,740

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 38

Corso dei cambi del 23 febbraio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1399,450	1399,450	1399,40	1399,450	—	1399,45	1399,550	1399,450	1399,450	—
Dollaro canadese	1137,400	1137,400	1137 —	1137,400	—	1137,55	1137,800	1137,400	1137,400	—
Marco germanico	576,620	576,620	577,25	576,620	—	576,60	576,600	576,620	576,620	—
Fiorino olandese	521,930	521,930	522,30	521,930	—	521,90	521,930	521,930	521,930	—
Franco belga	29,253	29,253	29,3150	29,253	—	29,20	29,265	29,253	29,253	—
Franco francese	203,300	203,300	203,40	203,300	—	203,25	203,250	203,300	203,300	—
Lira sterlina	2119,800	2119,800	2123 —	2119,800	—	2119,35	2119 —	2119,800	2119,800	—
Lira irlandese	1912,250	1912,250	1915 —	1912,250	—	—	1912,400	1912,250	1912,250	—
Corona danese	162,250	162,250	162,70	162,250	—	162,20	162,250	162,250	162,250	—
Corona norvegese	195,470	195,470	195,75	195,470	—	195,40	195,320	195,470	195,470	—
Corona svedese	187,700	187,700	188 —	187,700	—	187,65	187,580	187,700	187,700	—
Franco svizzero	686,050	686,050	687,60	686,050	—	685,70	685,400	686,050	686,050	—
Scellino austriaco	81,967	81,967	82,15	81,967	—	81,90	81,960	81,967	81,967	—
Escudo portoghese	14,700	14,700	15,15	14,700	—	14,85	15,100	14,700	14,700	—
Peseta spagnola	10,707	10,707	10,95	10,707	—	10,60	10,705	10,707	10,707	—
Yen giapponese	5,939	5,939	5,96	5,939	—	5,92	5,937	5,939	5,939	—
E.C.U	1317,950	1317,950	—	1317,950	—	—	1317,950	1317,950	1317,950	—

Media dei titoli del 23 febbraio 1983

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 .	44,125
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83 .	95,375
» 5,50% » » 1969-84 .	89,150
» 6% » » 1970-85 .	86,150
» 6% » » 1971-86 .	79,700
» 6% » » 1972-87 .	72,925
» 9% » » 1975-90 .	75,350
» 9% » » 1976-91 .	72,225
» 10% » » 1977-92 .	75,825
» 12% (Beni Esteri 1980) .	71,800
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	65,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	89,400
» » » 1-8-1982/89 19% .	99,95
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,375
» » » » 1- 9-1981/83 .	99,950
» » » » 1-10-1981/83 .	100,075
» » » » 1-11-1981/83 .	99,750
» » » » 1-12-1981/83 .	99,825
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,150
» » » » 1- 4-1981/84 .	98,975

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1981/84 .	97,450
» » » » 1- 1-1982/84 .	99,375
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,150
» » » » 1- 5-1982/84 .	97,875
» » » » 1- 6-1982/84 .	97,350
» » » » 1- 7-1982/84.	97,600
» » » » 1- 1-1982/86 .	98,150
» » » » 1- 3-1982/86 .	98,275
» » » » 1- 5-1982/86 .	98 —
» » » » 1- 6-1982/86 .	97,650
» » » » 1- 7-1982/86.	97,300
Buoni Tesoro Pol. 18% 1- 7-1983 .	100,075
» » » 12% 1-10-1983 .	96,300
» » » 12% 1- 1-1984 .	95,050
» » » 12% 1- 4-1984 .	94,250
» » » 18% 1- 4-1984 .	99,750
» » » 12% 1-10-1984 .	90,925
» » Nov. 12% 1-10-1987 .	82,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14%	101,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 febbraio 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1399,500
Dollaro canadese	1137,600
Marco germanico	576,610
Fiorino olandese	521,930
Franco belga	29,259
Franco francese	203,275
Lira sterlina	2119,400
Lira irlandese	1912,325
Corona danese	162,250
Corona norvegese	195,395
Corona svedese	187,640
Franco svizzero	685,725
Scellino austriaco	81,958
Escudo portoghese	14,900
Peseta spagnola	10,706
Yen giapponese	5,938
E.C.U.	1317,950

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 6% garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 6% s.s. Ferrovie dello Stato; 6% s.s. interventi statali; 7% garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 7% s.s. Ferrovie dello Stato; 7% s.s. interventi statali; 8% garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 9% garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 9% s.s. interventi statali; 10% garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 10% s.s. interventi statali; 13% s.s. interventi statali decennale.

Si notifica che il giorno 15 marzo 1983, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio amministrazione mutui e titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via San Nicola da Tolentino, 5, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1983:

1) 6% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.240 titoli di L. 50.000
» 906 titoli di » 500.000
» 803 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.318.000.000.

2) 6% S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione seconda 1965:

Estrazione a sorte di:

n. 1.980 titoli di L. 50.000
» 1.210 titoli di » 250.000
» 1.617 titoli di » 500.000
» 2.816 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.026.000.000;

Emissione seconda 1965 - *seconda tranche*:

Estrazione a sorte di:

n. 2.700 titoli di L. 50.000
» 1.650 titoli di » 250.000
» 2.205 titoli di » 500.000
» 3.840 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.490.000.000;

Emissione seconda 1966:

Estrazione a sorte di:

n. 375 titoli di L. 50.000
» 285 titoli di » 250.000
» 1.200 titoli di » 500.000
» 2.400 titoli di » 1.000.000
» 210 titoli di » 5.000.000
» 105 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.190.000.000;

Emissione seconda 1966 - *seconda tranche*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.200 titoli di L. 50.000
» 840 titoli di » 250.000
» 1.530 titoli di » 500.000
» 4.155 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.190.000.000;

Emissione seconda 1969:

Estrazione a sorte di:

n. 580 titoli di L. 50.000
» 465 titoli di » 250.000
» 870 titoli di » 500.000
» 2.320 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.900.250.000.

3) 6% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione ventennale 7/66-7/86 - 1ª *em.*:

Estrazione a sorte di:

n. 135 titoli di L. 50.000
» 553 titoli di » 250.000
» 1.036 titoli di » 500.000
» 2.997 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.660.000.000;

Emissione ventennale 7/69-7/89 - 5ª *em.*:

Estrazione a sorte di:

n. 754 titoli di L. 50.000
» 1.288 titoli di » 100.000
» 696 titoli di » 250.000
» 1.391 titoli di » 500.000
» 5.798 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.834.000.000.

4) 7% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.109 titoli di L. 50.000
» 1.083 titoli di » 500.000
» 2.236 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.832.950.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 408 titoli di L. 100.000
» 554 titoli di » 500.000
» 1.952 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.269.800.000.

5) 7% S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione seconda 1972:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 8.000.000.000.

6) 7% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione ventennale 7/70-7/90 - 1ª *em.*:

Estrazione a sorte di:

n. 881 titoli di L. 50.000
» 2.042 titoli di » 100.000
» 925 titoli di » 250.000
» 2.023 titoli di » 500.000
» 9.509 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 11.000.000.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª *em.*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 772.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.090.000.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 318.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.272.000.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 771.550.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.857.750.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª *em.* - 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 6.000.000.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª *em.* - 5ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 144.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L 579.600.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª *em.* - 6ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 1.550.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 12.404.000.000;

Emissione ventennale 7/72-7/92 - 5ª *em.*:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 1.464.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 7.324.500.000;

Emissione ventennale 7/72-7/92 - 5ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 10 serie di L. 2.641.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 26.417.000.000;

Emissione ventennale 7/72-7/92 - 5ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 13 serie di L. 75.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 976.300.000;

Emissione ventennale 7/73-7/93 - 7ª *em.*:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 2.251.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 15.763.300.000;

Emissione ventennale 7/73-7/93 - 7ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 10 serie di L. 1.314.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 13.140.000.000;

Emissione ventennale 7/73-7/93 - 7ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 10 serie di L. 4.709.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 47.099.000.000.

7) 8% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 14 titoli di L. 100.000
» 23 titoli di » 500.000
» 1.273 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.285.900.000;

Emissione seconda 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 11 titoli di L. 100.000
» 38 titoli di » 500.000
» 1.415 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.435.100.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 12 titoli di L. 100.000
» 31 titoli di » 500.000
» 1.157 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.173.700.000.

8) 9% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 7 titoli di L. 100.000
» 23 titoli di » 500.000
» 258 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 270.200.000;

Emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 15 titoli di L. 100.000
» 29 titoli di » 500.000
» 278 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 294.000.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 2 titoli di L. 100.000
» 21 titoli di » 500.000
» 532 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 542.700.000.

9) 9% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione quindicennale - emissione 1974:

Estrazione a sorte di n. 9 serie di L. 255.600.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 2.300.400.000;

Emissione quindicennale - emissione II 1975:

Estrazione a sorte di n. 31 serie di L. 1.009.600.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 31.297.600.000;

Emissione quindicennale - emissione II 1975 - *II tr.*:

Estrazione a sorte di n. 24 serie di L. 1.442.600.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 34.622.400.000;

Emissione quindicennale - emissione II 1975 - *III tr.*:

Estrazione a sorte di n. 16 serie di L. 268.200.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 4.291.200.000;

Emissione quindicennale - emissione II 1976:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 1.206.800.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 9.654.400.000.

10) 10% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 500.000
» 38 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 38.500.000.

11) 10% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione quindicennale - II emissione 1977:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 610.800.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 4.275.600.000;

Emissione quindicennale - II emissione 1977 - *II tr.*:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 2.228.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 11.142.500.000.

12) 13% S.S. INTERVENTI STATALI DECENNALE:

Emissione decennale - emissione 1979:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 650.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 5.200.000.000;

Emissione decennale - emissione 1980:

Estrazione a sorte di n. 15 serie di L. 355.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 5.325.000.000.

Totale generale L. 309.783.650.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(1241)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a cinque posti di tecnico industriale nel ruolo del personale tecnico industriale ed agrario della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 1141;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, riguardante l'ammissione della donna ai pubblici uffici e alle professioni;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229, relativa all'estensione al personale militare dell'esenzione dai limiti massimi di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, relativo alla revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974, col quale, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sono stati stabiliti i programmi di esame per l'accesso alle varie carriere dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa alla elevazione a 35 anni del limite massimo di età richiesto per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271, col quale sono stati emanati provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia e sono state determinate le nuove dotazioni organiche del personale civile dell'Amministrazione penitenziaria;

Atteso che, in relazione alle esigenze dei servizi, si ravvisa la necessità di attribuire cinque dei posti disponibili nel ruolo anzidetto, ai tecnici industriali con specializzazione in elettrotecnica;

Considerato che è stata accantonata l'aliquota da riservare ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

E' indetto un concorso, per esami, a cinque posti di tecnico industriale in prova, livello VI (ex parametro 160), nel ruolo del personale tecnico industriale ed agrario della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di perito tecnico industriale o di altro titolo equipollente;

b) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio e di statura non inferiore a mt 1,60;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di uno di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) il proprio cognome e nome; le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

2) il luogo e la data di nascita; i candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno specificare il titolo che dà loro diritto alla elevazione del predetto limite massimo di età;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari. (Tale dichiarazione è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile);

7) di avere statura non inferiore a mt. 1,60;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati dovranno, altresì, dichiarare di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il concorso si svolgerà mediante esame con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme di esecuzione, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'esame consisterà in due prove scritte ed in un colloquio e sarà diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche e tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie del ruolo.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma, presso il palazzo degli esami sito in via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8, nei giorni 14 e 15 aprile 1983.

Esse avranno per oggetto:

1) elettrotecnica generale;

2) impianti elettrici e costruzioni elettrotecniche.

Il colloquio avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

a) ordinamento per gli istituti di prevenzione di pena;

b) nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

c) elementi di diritto, di economia e statistica, con particolare riguardo alla statistica carceraria;

d) elementi di diritto costituzionale ed amministrativo.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il detto colloquio.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

Art. 5.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendono far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, nonché quelli che abbiano dichiarato di avere titolo alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 3, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero vacanti.

Art. 6.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

I vincitori devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza di venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a*), o copia autentica di esso rilasciata dal notaio, su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'interessato potrà presentare in sua vece — in originale o copia autentica — il certificato-diploma contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato rilasciato, ai sensi dell'art. 50 del regio-decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'impiegato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il limite massimo stabilito.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se l'impiegato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il predetto è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, l'impiegato nato all'estero dovrà produrre un certificato della competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana, rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, con l'annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) il certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali l'impiegato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato, su carta bollata, dal segretario della Procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

6) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che l'interessato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre, che ha statura non inferiore a mt. 1,60 e che è stato sottoposto, presso un istituto o un laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il medesimo è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Per gli invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per il servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'impiegato e contenere, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta trascrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro né alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni per l'impiego in cui è stato assunto.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli interessati; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi a visita decadrà dal diritto alla nomina in prova;

7) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici;

8) uno dei seguenti documenti militare,

a) per coloro che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciato dalla autorità militare competente, su carta bollata;

b) per coloro che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (esercito ed aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (marina);

c) per coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal consiglio di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (per quelli assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata e vistato dal comandante, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (per quelli assegnati alla lista di leva marittima);

d) per coloro che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se l'interessato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se il medesimo è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui al n. 8) del presente articolo non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 8.

Gli impiegati che provengono da amministrazioni statali, come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti:

1) copia dello Stato di servizio, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 7, n. 1);

3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 7;

4) dichiarazione di cui al n. 7) del precedente art. 7.

Coloro che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, su carta bollata, rilasciato dal comandante del corpo al quale appartiene, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto cui si aspira e la statura;

5) dichiarazione di cui al n. 7) del precedente art. 7.

Gli impiegati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

Art. 9.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione, di cui ai precedenti articoli 7 ed 8, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile è accertata d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Al pagamento della stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 10.

Gli idonei che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 7, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

Art. 11.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 7, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 12.

Gli impiegati assunti in servizio con le modalità di cui all'art. 7, primo comma, sono nominati tecnici industriali in prova (paragrafo 160), nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno confermati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 15 novembre 1982

Il Ministro: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1983
Registro n. 11 *Giustizia, foglio n.* 110

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi in carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - ROMA

(*Dati da redigersi a macchina o in stampatello*)

. . . .
(cognome e nome) (1)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indicare se sposato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto, residente (oppure domiciliato) a . . . . provincia . . . . in via . . . . . . n. . . tel. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinque posti di tecnico industriale in prova (parametro 160) nel ruolo del personale tecnico industriale ed agrario della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3, n. 2), del bando di concorso, perché (2) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è in possesso del seguente titolo di studio:
conseguito presso l'istituto
sito in via (città)
nell'anno scolastico

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di
oppure (3)

d) ha statura non inferiore a mt. 1,60;

e) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . (4);

f) eventuali condanne penali riportate (5);

Dichiara, altresì, che ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (oppure non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni) (6);

che ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando ed è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a: (città)
(provincia) via n.
(c.a.p.) n. tel.

Data

Firma (7)

---

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

(2) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 3 del bando di concorso che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età di anni 35;

(3) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi;

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti;

(5) Indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento;

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

(7) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto dalla indicazione dell'amministrazione presso cui presta servizio e della qualifica rivestita dal candidato.

(1242)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a sette posti di cassiere nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 270, concernente l'istituzione del servizio autonomo di cassa negli uffici del registro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze, foglio n. 351, che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle Finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1974, registro n. 76 Finanze, foglio n. 332 con il quale è stato stabilito il programma d'esame per l'ammissione nei ruoli della carriera di concetto del Ministero delle finanze;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978 e 12 marzo 1982, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 9 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 338 e il 5 giugno 1982, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 24, emanati in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernente lo statuto speciale per la Valle d'Aosta e la legge 16 maggio 1978, n. 196, concernente le norme di attuazione dello stesso;

Ravvisata la necessità di bandire un pubblico concorso, per esami, a cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici di registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, per cui si rende indispensabile stabilire, con successivo provvedimento, i giorni, la sede e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale, per esami, a sette posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta.

Al predetto concorso possono partecipare i cittadini, ovunque residenti, che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego, dovranno permanere negli uffici del registro situati nel territorio della regione suddetta per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) il possesso, con esclusione di altri titoli di studio, del diploma di ragioniere e perito commerciale;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni e i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e in genere per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

C) cittadinanza italiana;

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta;

F) idoneità fisica all'impiego;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'intendenza di finanza di Aosta, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della regione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale presso cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni.

Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

I candidati devono altresì dichiarare se intendono sostenere le prove d'esame in lingua francese.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio, in via provvisoria, nell'ufficio di destinazione, il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricevimento di apposito invito, formulato dall'amministrazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso o copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali.

I candidati che intendono avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e che abbiano menomazioni fisiche debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati appartenenti alle categorie previste dall'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482 e che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell'art. 19 della predetta legge n. 482, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e, pertanto, disoccupati sia al momento della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande d'ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili dalla documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere regolarizzate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro 5 giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato a pena di decadenza entro 3 mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera di invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera d'invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante la iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti, hanno altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340 e sarà integrata da un docente di lingua francese, a norma dell'art. 3, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

L'esame consiste di due prove scritte e di un colloquio in base al seguente programma:

Prove scritte:

prima prova:

svolgimento di un tema di cultura generale;

seconda prova:

nozioni di diritto privato;
nozioni di diritto amministrativo;
nozioni di contabilità di Stato.

I candidati originari della Valle d'Aosta hanno facoltà di sostenere le prove d'esame in lingua francese, ai sensi dell'art. 38 della legge 26 febbraio 1948, n. 4.

Colloquio:

Il colloquio verte sulle seguenti materie:
nozioni di diritto privato;
nozioni di diritto amministrativo;
nozioni di diritto costituzionale;
nozioni di economia politica;
nozioni di scienza delle finanze;
nozioni di diritto processuale civile con riferimento alle norme per la riscossione coattiva dei tributi relativi alle tasse e imposte indirette sugli affari;
nozioni di contabilità di Stato;
nozioni di statistica.

Il colloquio è integrato da una conversazione in lingua francese in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua, nonché da una versione estemporanea in lingua italiana di un testo francese su argomenti di carattere generale.

Per i candidati, invece, originari della Valle d'Aosta, che abbiano svolto in lingua francese la prova scritta e che sostengano il colloquio nella stessa lingua, la conversazione avrà luogo in lingua italiana e la versione avverrà in lingua francese da un testo italiano.

Art. 11.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Aosta.

I giorni e l'ubicazione dei locali in cui avranno luogo dette prove saranno indicati con successivo provvedimento che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del* 22 *aprile* 1983 (1).

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove stesse senza alcun preavviso od invito, nella sede, nei locali e nei giorni che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

L'amministrazione si riserva di variare la data e la sede dell'esame stabilita dal decreto ministeriale di cui al secondo comma del presente articolo per ragioni di forza maggiore; tali eventuali variazioni saranno singolarmente comunicate agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esse inerenti saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Il colloquio avrà luogo in Aosta, presso la sede dell'intendenza di finanza.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere il colloquio.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

---

(1) Così come modificato con decreto ministeriale 12 febbraio 1983, n. 179218.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di partecipazione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partita provvisoria di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente art. 15, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità al concorso.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati in prova con decorrenza dalla data di assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella sesta qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1982

p. *Il Ministro*: COLUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1983
Registro n. 3 *Finanze, foglio n.* 339

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3000)

All'intendenza di finanza di Aosta.

Il sottoscritto . . nato il . . a . . (provincia di . .) e residente in . . c.a.p. . . (provincia di . .) via . . chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a sette posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta.

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perché .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . in data . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione nell'ambito della regione Valle d'Aosta.

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e di precedenza . . . .

Indicare se s'intende sostenere le prove d'esame in lingua francese.

. . . . addì . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

(1166)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico coadiutore, di tecnico esecutivo e di operaio di prima e di seconda categoria presso l'Università di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di agraria:

istituto di meccanica agraria . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentanzione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

cattedra di fisica generale II . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di istologia ed embriologia posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze I posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le levazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di farmacologia veterinaria posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica neurologica (per le esigenge della II cattedra) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali della facoltà di medicina veterinaria per un posto.

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali per un posto.

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a tre posti di operaio di prima categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, presso la Università di Milano, per le seguenti qualifiche (quarta qualifica funzionale) di mestiere:

elettricista	posti 1
idraulico	» 1
falegname	» 1

Titolo di studio richiesto: licenza di istruzione elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a tre posti di operaio di seconda categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti (terza qualifica funzionale) dell'amministrazione universitaria, presso l'Università di Milano, per le seguenti qualifiche di mestiere:

elettricista	posti 1
fabbro	» 1
idraulico	» 1

Titolo di studio richiesto: licenza di istruzione elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(1208)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per titoli, a cinque posti di commesso nel ruolo centrale e periferico

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e successive modificazioni;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente il limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo dei commessi addetti agli uffici centrali e periferici seconda qualifica funzionale, in relazione alle esigenze di servizio;

Tenuto conto dei posti spettanti nel ruolo predetto agli appartenenti alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 sulle assunzioni obbligatorie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 agosto 1982 registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1982 registro n. 10, foglio n. 144 concernente l'autorizzazione a indire un concorso a cinque posti di commesso in prova nel ruolo centrale e periferico, seconda qualifica funzionale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a cinque posti di commesso in prova nel ruolo centrale e periferico seconda qualifica funzionale.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso della licenza di quinta elementare;

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il trentacinquesimo o gli altri limiti massimi di età indicato al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata e corredate dei titoli che i candidati intendono sottoporre a valutazione, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre, n. 20, entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

Nella domanda di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita;

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente loro la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione da esso.

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione e della cancellazione delle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso nonchè il numero di codice di avviamento postale;

11) i titoli allegati:

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande e i titoli che, per qualsiasi motivo, pervengono al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

I documenti che dovranno essere allegati alla domanda al fine di comprovare il possesso dei titoli e dei requisiti da sottoporre a valutazione comparativa per la formazione della graduatoria di merito sono: attestazioni di servizio prestati presso enti pubblici o privati o nelle forze armate, attestazioni delle autorità scolastiche relative a corsi di studio superiori a quello elementare, nonchè tutti gli altri documenti che il candidato ritenga opportuno presentare nel proprio interesse.

Tutti i documenti dovranno essere prodotti in originale o in copia debitamente autenticata e in regola con la legge sul bollo.

Art. 4.

Il limite massimo di 35 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di un anno per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente, fino a un massimo di 40 anni;

b) a 40 anni per coloro che beneficiano delle disposizioni a favore delle categorie assimilate ai combattenti e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 45 anni per i mutilati e invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Il beneficio di cui alla lettera *a*) e quello del comma precedente sono comulabili perchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

La commissione giudicatrice, dopo aver determinato i criteri di valutazione dei titoli e stabilito il punteggio complessivo massimo e quello minimo per il conseguimento dell'idoneità, procederà alla valutazione dei titoli presentati, elencando i documenti presi in esame e attribuendo ai singoli candidati i punti ad essi spettanti in conformità dei criteri prestabiliti.

Dai verbali dovrà risultare quali titoli la commissione abbia ritenuto non rilevanti e non valutabili.

Non sono valutabili i titoli attestanti l'appartenenza alle categorie che possono beneficiare delle preferenze a parità di merito, salvo quelli comprovanti servizi nelle amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di punteggio.

Saranno dichiarati vincitori i primi classificati in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle norme che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori, i candidati che intendono far valere i titoli di preferenza o di precedenza dovranno trasmettere al Ministero, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli predetti.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei oltre i vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno dimostrare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui all'art. 7.

I candidati che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciate dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

I candidati licenziati dagli enti soppressi ai sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione di un certificato contenente l'annotazione che il diploma è in corso di rilascio. Tale certificato dovrà essere di data posteriore a quella dell'invito a presentare i documenti.

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della competente procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi, oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati appartenenti alla leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati appartenenti alla leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto.

I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando, il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole; il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1983
Registro n. 2 *Agricoltura, foglio n.* 163

Schema di domanda
(Da redigere su carta bollata)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali e del Personale - Divisione VI - via XX Settembre, n. 20 - ROMA

Il sottoscritto . . nato a . il . . residente in . via . chiede di partecipare al concorso a . . posti di . . nel ruolo .

Dichiara di:

essere in possesso del seguente titolo di studio . .;
essere cittadino italiano;
essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . .,
nei riguardi degli obblighi militari di essere nella seguente posizione . . . .;
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti);
di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario indicare i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);
le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo . . . .;
elenco dei titoli.

Data . . . . .

Firma . . . .

I concorrenti che hanno superato il limite massimo di 35 anni di età dovranno inoltre indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.

La firma apposta sulla domanda dovrà essere debitamente autenticata.

(1247)

Concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, contenente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento della carriera degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e successive modificazioni;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo dei coadiutori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - quarta qualifica funzionale;

Tenuto conto dei posti spettanti nel ruolo predetto agli appartenenti alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sulle assunzioni obbligatorie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1982, registro n. 10, foglio n. 144, concernente l'autorizzazione a mettere a concorso quattro posti di coadiutore nel ruolo degli istituti di sperimentazione agraria, quarta qualifica funzionale;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1976, registro n. 1, foglio n. 17, concernente il programma di esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, quarta qualifica funzionale. I vincitori saranno destinati a prestare servizio presso le seguenti sedi:

istituto sperimentale per l'assestamento forestale e per l'alpicoltura - Trento;

istituto sperimentale per le colture industriali - Bologna;

istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo - Firenze;

istituto sperimentale per la viticoltura - Conegliano Veneto.

La scelta della sede sarà effettuata, secondo l'ordine della graduatoria, dai vincitori stessi ai quali resta la preferenza della scelta anche in caso di nomina di eventuali idonei.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo o gli altri limiti massimi di età previsti dalle norme vigenti;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare. Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati diciarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - Roma - Via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno diciarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente loro la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione da esso;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi, prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonché il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il termine stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

La commissione esaminatrice sarà costituita a termini dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di una prova scritta, una prova pratica e di un colloquio sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, per sostenere la prova scritta del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno indicati nella Gazzetta Ufficiale *del 2 aprile 1983.*

Saranno ammessi alla prova pratica coloro che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Saranno ammessi al colloquio coloro che abbiano superato la prova pratica.

La prova pratica e il colloquio non si intendono superati se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nelle singole prove.

Al termine di ogni seduta relativa al colloquio sarà affisso all'albo dell'Amministrazione l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto gli esami con l'indicazione del voto riportato.

Art. 6.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di punteggio.

Saranno dichiarati vincitori i primi classificati in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle norme che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori, i candidati che intendono far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno trasmettere al Ministero, entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere da quello successivo all'affissione all'albo dell'elenco relativo ai risultati del colloquio di cui al precedente art. 5, i documenti redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei oltre i vincitori saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina all'impiego.

Tale decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero e della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno dimostrare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi al fine di far valere titoli di precedenza e preferenza;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione di un certificato contenente l'annotazione che il diploma è in corso di rilascio. Tale certificato dovrà essere di data posteriore a quella dell'invito a presentare i documenti;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della competente procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare e del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare. Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi, oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati appartenenti alla leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati appartenenti alla leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto.

I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando, il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'Ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati per un periodo di sei mesi coadiutori in prova nel ruolo degli istituti di sperimentazione agraria, quarta qualifica funzionale e assegnati alle rispettive sedi in conformità di quanto disposto all'art. 1.

Qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine fissato decadranno dalla nomina. Essi dovranno permanere per almeno 5 anni nella loro sede assegnata.

Compiuto detto periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *febbraio* 1983
Registro n. 2 *Agricoltura, foglio n.* 261

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta

Tema di cultura generale.

Prova pratica di dattilografia

Saggio di copiatura con velocità libera. I candidati, terminata la copiatura del brano loro assegnato, possono ricopiarlo in parte o per intero, una o più volte, fino alla scadenza del tempo stabilito.

Colloquio

Diritti e doveri dell'impiegato; nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato, nozioni elementari di statistica, nozioni sui servizi di archivio.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione VI Via XX Settembre *n.* 20 ROMA

Il sottoscritto nato a il residente in via chiede di partecipare al concorso a posti di nel ruolo

Dichiara di:

essere in possesso del seguente titolo di studio

essere cittadino italiano;

essere iscritto nelle liste elettorali del comune di

nei riguardi degli obblighi militari, di essere nella seguente posizione

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti);

di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario indicare i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo

Data,

Firma

I concorrenti che hanno superato il limite massimo di 35 anni di età dovranno inoltre indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.

La firma apposta sulla domanda dovrà essere debitamente autenticata.

(1246)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Errata-corrige al decreto ministeriale 8 febbraio 1983, riguardante l'elevazione da diciotto a trentasette, del numero dei posti e la riapertura dei termini per la presentazione delle domande al concorso nella quarta qualifica funzionale nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva da destinare presso gli uffici centrali e periferici. (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 45 del 16 febbraio 1983).

Nell'art. 2 del citato in epigrafe, dove è scritto: «... Perugia (un posto), Bologna (due posti) ...» leggasi: «... Perugia (un posto), *Firenze (un posto)*, Bologna (due posti) ...».

(1227)

REGIONE ABRUZZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso unità sanitarie locali

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale per la prima divisione dell'ospedale « SS. Annunziata » di Chieti ubicato presso l'unità sanitaria locale n. 4, in Chieti;

un posto di direttore sanitario dell'ospedale « SS. Trinità » di Popoli ubicato presso l'unità sanitaria locale n. 12, in Popoli.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità in Pescara.

(101/S)

REGIONE ABRUZZO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 15, IN VASTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi presso l'ospedale civile di Vasto.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per *titoli ed esami*, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi presso l'ospedale civile di Vasto.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità in Pescara.

(102/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 54 del 24 febbraio 1983 sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 73, in Novi Ligure: Concorsi a posti di personale amministrativo.

R E G I O N I

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1983, n. 3.

Anticipazione ai comuni e alle comunità montane dei fondi per la retribuzione dei giovani assunti a tempo indeterminato per effetto della legge regionale 28 maggio 1980, n. 42.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 19 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I comuni e le comunità montane che, per effetto delle disposizioni del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 268 convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 439, hanno trattenuto in servizio i giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, possono chiedere alla Regione anticipazioni sulla spesa per il pagamento delle retribuzioni del personale interessato, fino al 31 dicembre 1982.

Art. 2.

Le amministrazioni che intendono ricorrere all'anticipazione regionale sugli stanziamenti di cui all'articolo 9 della legge 7 agosto 1982, n. 526 debbono trasmettere la relativa domanda al presidente della Regione entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La domanda deve essere corredata da idonea documentazione dell'onere relativo, dall'elenco dei soggetti interessati, con la specificazione di quanto a ciascuno spettante, nonché dalla dimostrazione analitica del rispetto della riserva prevista dall'articolo 6 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 42.

La giunta regionale, valutate le motivazioni addotte dall'amministrazione richiedente, delibera in ordine alla erogazione dell'anticipazione in misura non superiore al 50 per cento del totale delle somme richieste per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e in misura fino al 100 per cento del fabbisogno accertato per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Art. 3.

Le somme anticipate sono recuperate dalla Regione sulle assegnazioni dello Stato a norma dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1982, n. 526, nonché su quelle di cui all'articolo 4 della legge 6 febbraio 1981, n. 21.

Art. 4.

E' autorizzata per l'anno 1983 la concessione delle anticipazioni di cui agli articoli precedenti, fino all'importo massimo di L. 7.500 milioni.

Le somme occorrenti per l'erogazione delle anticipazioni autorizzate per effetto del precedente comma sono iscritte a carico del capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1983, alla rubrica VII, settore IV, con la denominazione « Anticipazione ai comuni e alle comunità montane per la corresponsione delle competenze spettanti ai giovani assunti a tempo indeterminato ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni », con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 7.500 milioni.

Le somme recuperate per effetto dell'articolo precedente affluiscono al capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1983 al titolo VI, settore IV, con la denominazione « Recupero delle anticipazioni concesse ai comuni e alle comunità montane per la corresponsione delle competenze spettanti ai giovani assunti a tempo indeterminato ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni » e con la dotazione, di competenze e di cassa, di L. 7.500 milioni.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 15 gennaio 1983

MASSI

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1983, n. 4.

Integrazioni e modificazioni delle leggi regionali 6 giugno 1973, n. 12; 21 novembre 1974, n. 40; 21 novembre 1974, n. 41 e 12 marzo 1980, n. 10.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 19 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai comuni compresi nella zona *C* di cui all'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12, sono aggiunti i comuni di Montecalvo in Foglia e Petriano classificati montani, in applicazione dell'articolo 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, con deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 71 del 30 giugno 1982.

Ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, della legge regionale 6 giugno 1973 n. 12, l'elenco dei comuni di cui al primo comma dell'art. 1 dello statuto della comunità montana dell'Alto e Medio Metauro — zona *C* — approvato con legge regionale 21 novembre 1974, n. 41, è integrato per effetto del precedente comma e della deliberazione 13 settembre 1982, n. 63 della predetta comunità montana, con i comuni di Montecalvo in Foglia e Petriano.

Art. 2.

Ai comuni compresi nella zona *D* di cui all'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12 è aggiunto il comune di San Lorenzo in Campo classificato montano, in applicazione dell'articolo 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, con deliberazione amministrativa del consiglio regionale n. 61 del 7 aprile 1982.

Ai sensi dell'articolo 5 ultimo comma della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12, l'elenco dei comuni di cui al primo comma dell'articolo 1 dello statuto della comunità montana del Catria e del Nerone — zona *D* — approvata con legge regionale 21 novembre 1974, n. 40, è integrato per effetto del precedente comma e della deliberazione 13 settembre 1982, n. 63 della predetta comunità montana, con il comune di S. Lorenzo in Campo.

Art. 3.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i consigli delle comunità montane delle zone *C* e *D* sono integrati con i rappresentanti dei comuni di cui agli articoli 1 e 2, eletti con le modalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12.

Art. 4.

L'elenco delle comunità montane di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 12 marzo 1980, n. 10 è integrato con le comunità montane zone *C* e *D*.

Sono abrogati il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 18 della legge regionale 12 marzo 1980, n. 10.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 17 gennaio 1983

MASSI

(679)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1983, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'esercizio finanziario 1983.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 13 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, per il 1983, per un periodo comunque non superiore a quattro mesi, il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1982 approvato con legge regionale 18 giugno 1982, n. 25, sino a quando non sia approvato con legge il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1983.

E' autorizzato l'accertamento e la riscossione delle entrate, l'impegno ed il pagamento delle spese sulla base del bilancio di previsione della Regione per il 1982, nei limiti di cui al primo comma del presente articolo, ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 50 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nei limiti di cui al primo e secondo comma del presente articolo è altresì autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione dei seguenti enti e organismi:

1) Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP);

2) Gestione speciale « Riforma fondaria »;

3) Ente regionale pugliese trasporti (ERPT);

4) Istituto regionale incremento ippico (IRIIP);

5) Consiglio del personale;

6) Opera universitaria di Bari;

7) Opera universitaria di Lecce;

8) Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e Basilicata.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 11 gennaio 1983

QUARTA

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1983, n. 2.

Delega alle province delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di veicoli eccezionali e di veicoli non eccezionali che effettuano trasporti eccezionali.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 13 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Puglia delega alle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni di cui al quinto comma dello art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38.

Le autorizzazioni di cui alla presente legge riguardano la circolazione di veicoli eccezionali come classificati dal secondo comma dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nonché di veicoli non eccezionali quando siano adibiti a trasporti eccezionali secondo i criteri stabiliti nel primo comma del medesimo art. 10, su tutte le strade ricadenti nel territorio di ciascuna provincia ad eccezione delle autostrade e delle strade statali e militari.

Art. 2.

Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al precedente art. 1, le province sono tenute ad osservare tutte le norme e le direttive all'uopo già elencate o che saranno emanate dai competenti organi dello Stato e della regione Puglia nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 3.

Le province trasmettono annualmente alla regione Puglia una relazione sull'esercizio delle funzioni amministrative delegate con la presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 11 gennaio 1983

QUARTA

(1017)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830560)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.